

	<p><i>Consiglio Regionale dell'Abruzzo</i></p>	<p>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE</p>
---	--	--

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI

Servizio Affari Istituzionali ed Europei

**Oggetto:** **Approvazione Avviso e relativi allegati per la nomina del Difensore civico della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 82, comma 2 dello Statuto regionale e dell'art. 9, comma 1, della L.R. 20 ottobre 1995, n. 126, recante: "Istituzione del Difensore civico".**

### PREMESSA

VISTO l'art. 82 dello Statuto regionale, secondo cui:

1. *L'Ufficio del Difensore civico regionale è autorità indipendente della Regione preposta alla tutela amministrativa dei cittadini; riferisce annualmente al Consiglio regionale;*
2. *Il Difensore civico è nominato dal Consiglio, con la maggioranza qualificata prevista dalla legge e con modalità che ne assicurino l'imparzialità e l'indipendenza;*
3. *La legge promuove la istituzione della rete di difesa civica locale;*
4. *La legge garantisce al Difensore civico autonomia di funzionamento e assegna al medesimo risorse finanziarie e di personale adeguate alle funzioni da svolgere;*

VISTA la L.R. 20 ottobre 1995 n.126 recante: "Istituzione del Difensore Civico" ed in particolare:

- l'art. 9 il quale prevede che: *"Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio regionale tra i cittadini che siano in possesso di diploma di laurea con significativa esperienza in campo giuridico e amministrativo e dei requisiti per l'elezione al Consiglio regionale";*

- l'art. 10 che:

- al comma 1 dispone: *"Il Consiglio regionale, con il voto dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, nomina il Difensore civico tra i candidati che abbiano presentato domanda, **nel termine e secondo le modalità fissati dall'Ufficio di Presidenza, allegando il relativo curriculum.**";*
- al comma 3 dispone *"Il difensore civico dura in carica 5 anni e si intende tacitamente riconfermato una sola volta, ove il Consiglio regionale non provvede nei termini di cui al comma 5"*
- al comma 5 prescrive: *"Almeno venti giorni prima della scadenza del mandato del Difensore Civico, salva l'applicazione dell'ipotesi di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio per provvedere alla nuova nomina. **La convocazione è effettuata senza ritardo in ogni altro caso di vacanza dell'Ufficio.**";*

CONSIDERATO che con decreto del Presidente del Consiglio regionale, n. 15, del 27 maggio 2021, è stato nominato Difensore Civico della Regione Abruzzo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 10, comma 1, della L.R. 126/1995 e dell'art. 4, comma 2, del D.L. 293/1994, l'Avvocato Giandonato Morra; DATO ATTO che l'Avvocato Giandonato Morra è cessato dalla carica di Difensore Civico della Regione Abruzzo per decesso avvenuto in data 5 agosto 2023;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 167 del 7 settembre 2023 *"Disciplina del termine e delle modalità per la presentazione delle candidature ai fini della nomina del Difensore civico della Regione Abruzzo"* che, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 126/95, ha fissato i termini e le modalità di presentazione delle candidature per la nomina del Difensore civico della regione Abruzzo prevedendo

- che lo scrivente Servizio proceda con sollecitudine, entro il termine di 10 giorni dalla data della citata deliberazione alla predisposizione di un Avviso e dei relativi allegati per la presentazione delle candidature per la nomina in parola;

- che l'Avviso ed i relativi allegati vengano pubblicati sul BURAT e sul sito istituzionale del Consiglio regionale;

- il termine di presentazione delle candidature in 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'Avviso sul BURAT;

- quale unica modalità di presentazione delle candidature quella telematica attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC);

RICHIAMATO l'art. 9 della predetta legge, con cui sono stabiliti i requisiti e le cause ostative per la nomina del Difensore Civico da parte del Consiglio regionale;

RICHIAMATO l'art. 6 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n.114, che ha introdotto nuove disposizioni in materia di "incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza", modificando la disciplina già posta dall'art. 5, comma 9, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95, che sancisce il divieto di attribuire incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza;

DATO ATTO che, con sentenza n. 4718 del 15 novembre 2016 il Consiglio di Stato, sezione V, ha ritenuto applicabile alla nomina del Difensore civico la disciplina di cui all'art 6 del D.L. 24giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, relativa al divieto di incarichi dirigenziali ai soggetti in quiescenza;

RITENUTO che, ai fini dell'elezione del Difensore civico, trovano applicazione le disposizioni di seguito elencate:

- l'art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di insindacabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190", in quanto la norma disciplina i casi di ineleggibilità alla carica elettiva regionale;
- la disciplina contenuta nella L. 154/1981 per quanto riguarda le cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste per i consiglieri regionali, così come disposto dall'art. 9, comma 2, della L.R. 126/1995, da intendersi come mero rinvio fisso, secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza (cfr Sentenza Corte Cost. n. 292/1984, Sentenze Corte di Cassazione n. 51263/1986 e n. 2111/2004);
- l'art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, il quale sancisce: *È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (122), nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia. Per le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica ai soggetti di cui al presente comma al raggiungimento del settantesimo anno di età*;
- l'art. 1 della L.R. 51/2004 che dispone "Sono eleggibili a Presidente della Giunta ed a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno della elezione";

VISTO il D.Lgs. 39/2013 recante: "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012, n.190.";

RICHIAMATA la deliberazione n. 622 dell'8 giugno 2016, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha precisato che:

- secondo la giurisprudenza amministrativa prevalente il provvedimento di nomina del Garante ovvero del difensore civico si fonda su un rapporto fiduciario che, però, non dispensa l'amministrazione di motivare sulle ragioni che hanno indotto alla scelta di quel candidato e sul perché tale candidato sia stato ritenuto più idoneo (cfr., tra le altre, TAR Piemonte, sez. I, 12 ottobre 2005, n. 2902), ciò alla stregua dei principi di buon andamento e di imparzialità cui deve uniformarsi l'azione amministrativa ex art. 97 Cost. In definitiva, secondo tale orientamento giurisprudenziale, l'atto di nomina può rientrare negli atti di alta amministrazione;
- gli incarichi e le cariche cui si riferisce il decreto 39/2013 sono gli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali interni ed esterni, le cariche di presidente, amministratore delegato in enti in controllo

pubblico regolato o finanziato, gli incarichi di direttore generale, amministrativo e sanitario nelle aziende sanitarie;

- la carica di Garante ovvero di tutte le figure ad esso assimilabile, non può ascrivere alle definizioni previste dal decreto 39, attesa la natura di organo imparziale e indipendente tipica del Garante e attese le funzioni svolte di mediatore tra conflitti. Il Garante, pertanto, non è un organo regionale, né è un ente pubblico, né tanto meno è un incarico amministrativo di vertice. Non può, quindi, annoverarsi tra gli incarichi “amministrativi” che sono oggetto delle disposizioni del d.gls. n. 39/2013. Le inconferibilità e le incompatibilità riferite a tale figura, potrebbero trovarsi nelle ipotesi disciplinate dal d.lgs. n. 235/2012;

- gli artt. 7 e 10 del D.lgs. n. 235/2012, che nello stabilire l’incandidabilità e l’impossibilità “comunque di ricoprire le cariche”, configura per i soggetti condannati, in via definitiva, per i reati ivi previsti, non solo il divieto di partecipare a competizioni elettorali, ma anche l’inconferibilità degli incarichi;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’approvazione dell’Avviso e dell’Allegato A) “*Modello di domanda e dichiarazione per la presentazione della candidatura per la nomina a Difensore civico della Regione Abruzzo, ai sensi della L.R. 126/1995*” in conformità e nei termini previsti dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 167/2023, ai fini dell’acquisizione delle candidature per la nomina del Difensore Civico della Regione Abruzzo.

### **Si propone :**

- di approvare l’Avviso e l’Allegato A) “*Modello di domanda e dichiarazione per la presentazione della candidatura per la nomina a Difensore civico della Regione Abruzzo, ai sensi della L.R. 126/1995*” quale modello per la presentazione delle candidature ai fini della nomina di competenza del Consiglio regionale del Difensore Civico della Regione Abruzzo parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di disporre in ottemperanza a quanto stabilito all’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 167/2023;
- la pubblicazione del suddetto Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT) e sul sito istituzionale del Consiglio regionale;
- un termine di 30 gg. decorrenti dalla pubblicazione dell’Avviso sul BURAT per la presentazione delle candidature;
- come unica modalità di presentazione delle candidature quella telematica attraverso l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC).

### **IL DIRIGENTE**

- a) VISTA la L.R. 14 settembre 1999 n. 77: “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*”;
- b) VISTA la L.R. 9 maggio 2001 n. 18: “*Norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio Regionale*”;
- c) VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;
- d) VISTA la L.R. 20 ottobre 1995 n.126 recante: “*Istituzione del Difensore Civico*”;
- e) VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante: “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- f) VISTA la L.R. 10 agosto 2010 n. 40, s.m. e, i. recante: “*Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari*”;
- g) VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- h) VISTA la L.R. 1 ottobre 2013, n. 31 “*Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013*”;
- i) VISTO il comma 5, dell’art. 248, del D.Lgs del 18/08/2000 n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;
- j) VISTO D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 “*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.*”;
- k) VISTA la L.R. 51/2004 recante: “*Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale*”;

- l) VISTO il D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- m) VISTA la bozza dell’Avvisi e dei relativi allegati per la presentazione delle candidature redatte dall’Ufficio;
- n) CONDIVISI i contenuti dei menzionati atti;

VISTA E CONDIVISA la proposta del responsabile dell’Ufficio Affari istituzionali;

#### **DETERMINA**

- 1) di approvare l’Avviso e l’Allegato A) “*Modello di domanda e dichiarazione per la presentazione della candidatura per la nomina a Difensore civico della Regione Abruzzo, ai sensi della L.R. 126/1995*” quale modello per la presentazione delle candidature ai fini della nomina di competenza del Consiglio regionale del Difensore Civico della Regione Abruzzo parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di disporre in ottemperanza a quanto stabilito all’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 167/2023:
  - la pubblicazione del suddetto Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT) e sul sito istituzionale del Consiglio regionale;
  - **un termine di 30 gg. decorrenti dalla pubblicazione dell’Avviso sul BURAT** per la presentazione delle candidature ;
  - come unica modalità di presentazione delle candidature quella telematica attraverso l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC).
- 3) di trasmettere l’Avviso e i relativi allegati al Presidente del Consiglio ed ai Capigruppo consiliari per opportuna conoscenza, a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul BURAT;
- 4) di nominare responsabile del presente procedimento la Dott.ssa Giulia Scafati.

#### **Elenco visti:**

**GIULIA SCAFATI**

#### **Elenco allegati:**

	<b>Nome allegato</b>	<b>Hash allegato</b>
avviso		b485505b486ccbf360505acfcbb2fbb72463187
ALLEGATO A)		6937e981cc11b3dab06d9ce8f5edab894fa5dc6b

**IL DIRIGENTE**

*ANNALISA IANNI*

*Si dà atto che il presente provvedimento è pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale.*